

Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile
Sentenza del 22 giugno 2010, n. 15058

Integrale

PUBBLICO IMPIEGO - ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico - Presidente

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio - Consigliere

Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25754/2006 proposto da:

BA. -. TO. -. PO. CO. GE. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato NICOLAIS LUCIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati LA PERA ANTONIO, DEL RE ANDREA, giusta mandato in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

ME. PI. , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 58, presso lo studio dell'avvocato GRECO MARIA IMMACOLATA, che io rappresenta e difende (giusta procura speciale atto notar CARLO PENNAZZI CATALANI di Roma del 13/05/10, rep. 5 9334) unitamente all'avv. BARTOLI Salvatore (giusta procura a margine del controricorso);

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5168/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/01/2006 r.g.n. 3043/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l'Avvocato GRECO MARIA IMMACOLATA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 24 ottobre 2003 il Tribunale di Roma, giudice del lavoro, accoglieva la domanda di Me.Pi. , intesa ad ottenere, nei confronti della società Ba. -. To. Co. Ge. s.p.a., il risarcimento dei danni conseguenti alla sua mancata assunzione obbligatoria, a seguito dell'avviamento disposto dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, e, per l'effetto, condannava la predetta società al pagamento delle corrispondenti retribuzioni.

2. Tale decisione veniva impugnata dalla società, ma la Corte d'appello di Roma, con sentenza del 9 gennaio 2006, respingeva il gravame. In particolare, la Corte di merito osservava che all'assunzione del Me. non poteva ostare, come preteso dalla appellante, la difformità fra la qualifica di "addetto alla manovalanza", riportata nel nulla - osta di avviamento, e quella di "muratore, stuccatore e posatore" risultante dalla tessera di iscrizione al collocamento obbligatorio, d'altra parte, era emersa, in base alla documentazione acquisita in giudizio, la piena corrispondenza tra la qualifica posseduta dal lavoratore con quella di iscrizione e con quella richiesta dalla società nel prospetto presentato ai sensi della Legge n. 68 del 1999, articolo 9, (muratore e carpentiere), e, inoltre, il possesso delle mansioni specializzate era stato espressamente indicato dal lavoratore in sede di colloquio preliminare; infine, la commisurazione del risarcimento alle retribuzioni previste per l'operaio specializzato conseguiva all'accertamento della effettiva qualifica posseduta, a prescindere da quella risultante formalmente.

3. Di questa sentenza la società (ora denominata Ba. Co. Ge. s.p.a.) domanda la cassazione con ricorso articolato in quattro motivi. Il lavoratore resiste con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della Legge n. 68 del 1999, articoli 8 e 9, e della Legge n. 241 del 1990, articoli 3 e 6. Si sostiene che l'obbligo di assunzione non poteva che scaturire dalle formali previsioni dell'atto di avviamento relative alla qualifica posseduta, mentre non potevano assumere alcun rilievo le circostanze di fatto valorizzate dalla sentenza impugnata, quali il colloquio "preassuntivo" e i documenti prodotti in giudizio dal lavoratore.

2. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la ricorrente deduce che, in ogni caso, anche i profili lavorativi risultanti dalla predetta documentazione non corrispondevano affatto a quelli della qualifica di operaio specializzato, di cui alla richiesta di avviamento, poiché i profili di muratore e carpentiere ben potevano essere ascritti alla qualifica di operaio qualificato, giusta la classificazione del c.c.n.l. per le imprese edili.

3. Il terzo motivo denuncia violazione della citata Legge n. 68 del 1999, articoli 2, 8 e 9, e della Legge n. 241 del 1990, articoli 3 e 6, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica n. 333 del 2000, articolo 7. Si lamenta che i giudici di merito non abbiano disapplicato l'atto di avviamento, stante la evidente difformità della qualifica ivi indicata rispetto a quella richiesta dalla società e considerato che, ai sensi delle citate disposizioni, l'avviamento di lavoratori con qualifiche solo "simili" a quelle richieste è possibile solo previo addestramento o tirocinio.

4. Il quarto motivo denuncia vizio di motivazione per avere la Corte di merito trascurato la specifica eccezione della società riguardo alla predetta illegittimità dell'avviamento.

5. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per l'intima connessione, sono fondati.

5.1. Il thema decidendum della presente controversia impone di considerare la portata da assegnare al termine "qualifica" di cui alla Legge n. 68 del 1999, articolo 9. Ed infatti le specifiche finalità sottese al disposto di quest'ultima norma e la lettera della stessa Legge n. 68, articolo 2 - nella parte in cui fa riferimento a strumenti che permettano di valutare adeguatamente le persone con disabilità "nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto", nonché ad "analisi di posti di lavoro... e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro" - portano ad escludere una opzione ermeneutica volta ad assegnare al termine "qualifica", di cui al summenzionato articolo 9, comma 2, una portata astratta ed indefinita, rendendo di contro doverosa una interpretazione che - in conformità delle linee guida della vigente normativa sul lavoro dei disabili - assegni al suddetto termine un significato più concreto, da intendersi cioè come specificazione delle capacità tecnico-professionali - di cui deve essere provvisto l'assumendo - che siano richieste per la sua collocazione lavorativa. Soluzione che, come questa Corte ha già precisato con la sentenza n. 6017 del 2009, pronunciata in analogia controversia, oltre ad accreditarsi sulla base della considerazione che la domanda di avviamento non possa, in ragione delle esigenze da soddisfare, che risultare attualizzata dalla effettiva e specifica situazione aziendale nell'ambito della quale deve collocarsi la posizione lavorativa del disabile, trova sul piano normativo un pieno riscontro anche nell'articolo 10 della legge in esame. Tale norma, infatti - nel regolare, come detta la sua rubrica, il "rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti", e nello statuire, al comma 1, che ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica "il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi", e nel rimarcare ancora, al comma 2, che "il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni" - conforta l'assunto secondo cui in un sistema di c.d. avviamento mirato, che sia funzionalizzato a trovare un giusto equilibrio tra gli interessi del lavoratore disabile e del datore di lavoro, deve assegnarsi il dovuto rilievo alle specifiche, variegata e speculari caratteristiche dell'area produttiva in cui si opera, ed in relazione alle quali va

parametrato il trattamento, oltre che economico, anche normativo, del lavoratore disabile.

5.2. Ne' di certo puo' essere trascurato il rilievo che un ancoraggio della richiesta e dell'avviamento del disabile alle concrete mansioni che egli andra' a svolgere nell'azienda sulla base della sua capacita' tecnico-professionale finisce per accrescere i margini di garanzia per la sua integrita' psico-fisica, agevolando l'applicazione dell'articolato apparato normativo - incentrato in primo luogo sui Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242, attuativi della direttiva della Comunita' Europea 12 giugno 1989 n. 391 e di altre direttive ad essa collegate - volto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Motivo questo che non e' certo estraneo alla disposizione della Legge n. 68 del 1999, articolo 9, comma 2, nella parte in cui condiziona l'obbligo del datore di lavoro di assumere il lavoratore, che sia in possesso di una qualifica "simile" a quella di cui alla richiesta, a condizione che sia rispettato l'ordine di graduatoria e sia operato il necessario "addestramento o tirocinio da svolgere anche attraverso le modalita' previste dall'articolo 12".

5.3. Discende, da cio', che l'obbligo dell'impresa di procedere all'assunzione viene meno allorché l'avviamento sia avvenuto per una qualifica diversa, se pure simile, a quella specificata nella sua richiesta, non potendosi addossare all'impresa richiedente la responsabilita' di sopperire a tale formale difformita' mediante indagini di fatto sulle pregresse esperienze del lavoratore e su quanto da lui riferito in sede di colloquio "preassuntivo" (v. Cass. 6017/09 cit.)- Deve quindi enunciarsi il principio di diritto secondo cui: "La ratio della Legge 2 marzo 1999, n. 68, articolo 9 - che attribuisce al datore di lavoro la facolta' di indicare nella richiesta di avviamento la qualifica del lavoratore disabile da assumere a copertura dei posti riservati in un sistema di c.d. avviamento mirato - va ravvisata nel consentire, mediante il riferimento ad una specifica qualifica, la indicazione delle prestazioni richieste dal datore di lavoro sotto il profilo qualitativo delle capacita' tecnico - professionali di cui il lavoratore avviato deve essere provvisto, secondo la formale indicazione dell'atto di avviamento, al fine di una sua collocazione nell'organizzazione aziendale, che sia utile all'impresa e che nello stesso tempo, per consentire l'espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore e' stato assunto, non si traduca in una lesione della sua professionalita' e dignita'. Ne consegue che il datore di lavoro puo' legittimamente rifiutare l'assunzione non soltanto di un lavoratore con qualifica che risulti, in base all'atto di avviamento, diversa, ma anche di un lavoratore con qualifica "simile" a quella richiesta, in mancanza di un suo previo addestramento o tirocinio da svolgere secondo le modalita' previste dalla stessa Legge n. 68 del 1999, articolo 12".

6. La sentenza impugnata non si e' attenuta a tale principio, avendo ritenuto l'obbligo dell'assunzione a prescindere dalla - pure accertata - diversita' della qualifica posseduta dal lavoratore rispetto a quella richiesta dall'impresa e non avendo considerato che, invece, la normativa prescritta per l'avviamento al lavoro vincola il datore di lavoro solo con riferimento ad una richiesta che trovi riscontro, formalmente, nell'atto di autorizzazione all'avviamento. La decisione va pertanto cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, perche' definisca la controversia in base all'enunciato principio di diritto, pronunciando anche sulla domanda della societa' - rimasta assorbita - di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado. Il medesimo giudice di rinvio provvedera' altresì sulle spese del giudizio di cassazione, ai sensi dell'articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.